



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA MARATEA

ORDINANZA N°36-2010

Il Tenente di Vascello (CP), Capo del circondario marittimo e Comandante del porto di Maratea;

- VISTO:** il dispaccio n°82/044679/II in data 11.07.2002 del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto, relativo alla disciplina delle attività di ammaraggio, prelievo d'acqua e decollo dal mare degli aeromobili impegnati nello spegnimento degli incendi;
- VISTO:** il dispaccio n. 83/045506/I in data 22.07.2004 del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto, riguardante lo stato di emergenza per la lotta aerea negli incendi boschivi;
- VISTO:** il dispaccio nr. 0048294 in data 18.05.2010 del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, riguardante le operazioni A.I.B., con prelievo di acqua in mare;
- RITENUTO:** necessario prevedere una specifica disciplina per regolamentare le attività in mare durante le fasi di ammaraggio, prelievo di acqua e decollo degli aeromobili negli specchi acquei di giurisdizione del circondario marittimo di Maratea;
- VISTO:** l'articolo 81 del codice della navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima:

RENDE NOTO

- **CHE NELLA ZONA DI MARE ANTISTANTE IL LITORALE DI GIURISDIZIONE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI MARATEA POSSONO VERIFICARSI OPERAZIONI DI AMMARAGGIO E DECOLLO DI AEREOMOBILI OVVERO DI MESSA IN ACQUA DI CESTELLI DA PARTE DI ELICOTTERI IMPEGNATI NELLO SPEGNIMENTO DI INCENDI NEL TERRITORIO RETROSTANTE;**
- **CHE DETTE OPERAZIONI AVVENGONO NORMALMENTE AD UNA DISTANZA SUPERIORE AI 500 METRI DALLA COSTA E AI 1000 METRI DAI CANALI DI ACCESSO AI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI MARATEA:**

O R D I N A

Articolo 1

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano nell'ambito di giurisdizione a mare del circondario marittimo di Maratea, che si estende dal comune di Sapri (SA) escluso a quello di Diamante (CS) incluso.

Articolo 2

Durante le operazioni di rifornimento/approvvisionamento di acqua di mare da parte di velivoli, tutte le unità navali in navigazione nello specchio acqueo interessato devono mantenersi ad una distanza superiore ai 1000 metri dall'aeromobile/elicottero.

Articolo 3

Il comandante dell'aeromobile, prima di iniziare le operazioni, deve, anche tramite un responsabile di terra, informare l'Ufficio circondariale marittimo - Guardia Costiera di Maratea per concordare le modalità esecutive.

Articolo 4

Il comandante dell'aeromobile, durante le fasi di ammaraggio e decollo dal mare, deve prestare la massima attenzione alla eventuale presenza di unità navali, di subacquei e bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza dagli stessi e, comunque, ad una distanza non inferiore ai 500 metri dalla costa o 1000 metri dai canali di accesso ai porti.

Articolo 5

In caso di avverse condizioni meteorologiche o altre cause che rendono complesse le operazioni, l'Ufficio circondariale marittimo di Maratea può autorizzare l'ammarraggio in altre zone di mare, in relazione alle situazioni locali del momento.

Articolo 6

I contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del codice della navigazione, ovvero dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n° 171, sempreché il fatto non costituisca diverso o più grave reato.

Articolo 7

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito web www.guardiacostiera.it/maratea.

Maratea, lì 23 Novembre 2010

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Tiziana MANCA¹

¹ Firmata in originale, agli atti dello scrivente